



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Ufficio Circondariale Marittimo di Vieste

Lungomare Cristoforo Colombo n. 89 - 71019 Vieste (Foggia) - Tel. 0884708791 –
0884701763 centralino – **Posta elettronica certificata** cp-vieste@pec.mit.gov.it
e-mail: ucvieste@mit.gov.it - Sito Web: <http://www.guardiacostiera.gov.it/vieste>

ORDINANZA Nr. 01/2021

(Composizione minima degli equipaggi a bordo delle unità navali inferiori alle 25 T.S.L. adibite al trasporto passeggeri lungo il litorale Garganico in zone di mare considerate “acque tranquille”)

Il Capo del Circondario marittimo e Comandante del porto di Vieste,

VISTA la circolare Titolo Personale Marittimo – serie Tabelle di Armamento n. 001/2010 prot. nr. 0100015 in data 20.10.2010 emanata dal Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto - ROMA;

VISTO il Dispaccio prot. nr. 65339 in data 08.07.2011 emanato dal Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto - ROMA;

VISTE le innovazioni normative, finalizzate ad incrementare i livelli di sicurezza della nave, della navigazione, dei lavoratori marittimi e della vita umana in mare;

VISTO l'art. 201 del Regolamento per la Sicurezza della Navigazione e della Vita umana in mare approvato con D.P.R. n. 435 dell'8 novembre 1991;

VISTO il vigente quadro normativo relativo ai titoli professionali marittimi di natura codicistica, ancora in vigori ed applicabili all'unità navali da traffico adibiti al trasporto passeggeri nonché le abilitazioni professionali marittime IMO-STCW;

VISTO in particolare, i vigenti titoli professionali marittimi di natura codicistica art. 260 “**Capo barca per il traffico locale**” e art. 273 “**Motorista abilitato**” del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima);

VISTO l'allegato previsto dall'articolo 8, comma 2) del DPR 18 aprile 2006, n. 231 con il quale vengono definite le qualifiche professionali del personale marittimo ed i relativi requisiti minimi;

CONSIDERATO che la navigazione in “acque tranquille” è una “navigazione speciale”, considerata una limitazione della “Navigazione Litoranea”, effettuata ad una distanza dalla costa inferiore a quella prevista dalla “navigazione locale”, entro i limiti del Circondario Marittimo e in condizioni meteo marine favorevoli;

TENUTO CONTO che l'art. 21 comma 3) del Regolamento per la Sicurezza della Navigazione e della Vita umana in mare approvato con D.P.R. dell'8 novembre 1991 n. 435 stabilisce che una nave in possesso unicamente del certificato di navigabilità può effettuare il trasporto passeggeri soltanto se il medesimo trasporto avviene in zone di mare considerate "acque tranquille" caso contrario, la nave deve essere in possesso del certificato di classe (art. 2.a del D.L.C.P.S. n. 340 del 22.01.1947 e ratificato con legge n.561 del 17.04.1956);

TENUTO CONTO che con la circolare: titolo – "Polizia della Navigazione" – Serie III – n. 92 – prot. nr. 3102300 in data 8 luglio 1993, l'allora Ministero della Marina Mercantile – Direzione Generale della Navigazione e del Traffico Marittimo – secondo l'esperienza consolidata nel settore, considerava "acque tranquille", sempre ai fini del trasporto passeggeri, le zone di mare antistanti le coste nazionali (peninsulari ed insulari) entro i seguenti limiti operativi periodo estivo (1° Maggio – 30 Settembre); ore diurne; visibilità buona; un miglio dalla costa entro i limiti del Circondario Marittimo; vento non superiore a forza 2 - brezza leggera (velocità 4/6 nodi - art. 255 Reg. Sic.); stato del mare 2 poco mosso (altezza media onde 0,10/0,50 metri - art. 255 Reg. Sic.);

VISTA la lettera circolare prot. nr. 3102440 in data 13 luglio 1995 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione – Direzione Generale della Navigazione e del Traffico Marittimo con la quale veniva affidato al Comandante del Porto la possibilità di rilasciare eventuali deroghe ai limiti operativi indicati nella predetta circolare nr. 92, sulla base dei principi generali riportati nella medesima circolare;

VISTO il Dispaccio prot. n. 82/02680/Sic.Nav. in data 17/06/1997 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – II Reparto – con il quale è stato chiarito che con la dizione "stagione estiva" debba intendersi coincidente con la "stagione balneare" (cioè periodo 1° maggio - 30 settembre);

VISTO il Dispaccio prot. n. 86/16976/Uff. II – Sez. I in data 17 novembre 2006 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – VI Reparto – con il quale è stato sancito che le eventuali deroghe operative e/o temporali ai limiti delle "acque tranquille" fissati dalla circolare prot. n. 82/02680/Sic.Nav., sopra citata, dovendo possedere il requisito della "generalità", siano definite con apposita ordinanza del Capo del Circondario Marittimo, eventualmente avvalendosi del parere dei Comandanti dei porti presenti nel medesimo Circondario Marittimo;

CONSIDERATO che con la propria ordinanza nr. 26/2017 datata 20.06.2017, in considerazione delle peculiari condizioni orografiche ed atmosferiche insistenti lungo il litorale garganico, ha ritenuto di estendere i limiti operativi delle "acque tranquille" del Circondario Marittimo di Vieste al periodo stagionale dal 1° aprile al 31 ottobre;

RITENUTO necessario, dover regolamentare, ai fini della sicurezza della navigazione degli equipaggi e dei passeggeri, la composizione minima degli equipaggi delle unità navali adibite al trasporto passeggeri lungo la costa garganica operanti nell'ambito del Circondario Marittimo - escluse dal campo di applicazione della summenzionata circolare serie Tabelle di Armamento n. 001/2010 prot. nr. 0100015;

TENUTO CONTO della particolare morfologia della costa Garganica ricadente nell'ambito della giurisdizione di questo Circondario;

VISTA la propria ordinanza nr. 60/2011 datata 24 novembre 2011;

RITENUTO NECESSARIO informare gli armatori delle motobarche da traffico inferiori alle 25 TSL abilitati al trasporto passeggeri lungo la costa Garganica che al fine di migliorare gli standard di sicurezza a bordo delle predette unità navali verrà abrogata l'ordinanza nr. 60/2011 sopra indicata;

TENUTO CONTO del vigente quadro normativo concernente la gestione dell'emergenza sanitaria in corso c.d. COVID-19 che di fatto vieta gli assembramenti sia nei luoghi al chiuso che all'aperto, gli armatori delle unità navali sono stati invitati a far valere le proprie osservazioni, per iscritto, entro 25 (venticinque) giorni dalla ricezione della lettera prot. nr.15207 in data 03.12.2020;

PRESO ATTO che, successivamente all'invio della lettera prot. nr.15207 in data 03.12.2020, nessuna osservazione scritta in merito è pervenuta presso la scrivente;

VISTI gli atti di ufficio;

VISTI gli artt. 164, 316, 317 e 321, del Codice della Navigazione e artt. 59 e 426 del relativo Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima);

O R D I N A

Articolo 1

La presente ordinanza, che determina la tabella minima di armamento del naviglio mercantile nazionale, ai fini della sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare, si applica alle unità navali da traffico inferiori alle 25 T.S.L., in possesso unicamente del certificato di navigabilità adibite al trasporto passeggeri esclusivamente **in zone di mare dichiarate "acque tranquille"** entro i limiti di questo Circondario Marittimo e alle unità navali da traffico inferiori alle 25 T.S.L. adibite al trasporto passeggeri in possesso del certificato di classe che effettuano la navigazione in acque tranquille.

La tabella minima d'armamento, per le unità navali sopra descritte, sono così composte:

- **n. 1 comandante;**
- **n. 1 direttore di macchina.**

Nel caso in cui il comandante, in possesso di titolo professionale marittimo codicistico di capo barca per il traffico locale, sia anche in possesso del titolo professionale codicistico di motorista abilitato, può esercitare contemporaneamente entrambe le mansioni a bordo di navi adibite al traffico nei limiti delle abilitazioni relative ai due titoli, previo parere favorevole dell'Autorità Marittima. In questo caso potrà essere imbarcato, come secondo membro di equipaggio, **n. 1 marinaio**, come definito dall'articolo 8, comma 2) del DPR 18 aprile 2006, n.

231 - in sostituzione del direttore di macchina, a condizione che:

- a) l'unità navale sia in possesso di dichiarazione comandi centralizzati o doppi comandi, rilasciata dall'ente tecnico;
- b) il Comandante, effettivamente imbarcato, dichiari di avere sufficiente visibilità dal punto di comando della prua, della poppa e dell'eventuale verricello.

Qualora previsti, a bordo di ogni unità navale, dovranno essere imbarcati marittimi abilitati alla condotta di mezzi di salvataggio in numero sufficiente alle dotazioni di salvataggio presenti a bordo.

Per le unità navali superiori alle 25 T.S.L. o che non rientrino nella disciplina della presente ordinanza, le tabelle minime di armamento saranno definite di volta in volta secondo la vigente normativa.

Articolo 2

Per tutte le unità di cui al precedente articolo, qualora l'equipaggio non sia conforme alla previsione della presente ordinanza, non verranno concesse le spedizioni a norma dell'art. 181 del Codice della Navigazione.

Copia della presente ordinanza deve essere mantenuta a bordo, allegata al relativo ruolino equipaggio dell'unità e deve essere esibita alle autorità competenti, nel corso di controlli e/o ispezioni.

Articolo 3

I comandanti delle più volte citate unità navali abilitate al trasporto di passeggeri in zone di mare dichiarate "acque tranquille", ai fini del trasporto passeggeri entro i limiti di questo Circondario Marittimo in possesso unicamente del certificato di navigabilità, dovranno astenersi dall'intraprendere la navigazione in presenza di condizioni meteomarine eccedenti i limiti operativi citati nelle premesse.

Articolo 4

Nel caso in cui l'unità navale debba effettuare o, venga armata per il viaggio di trasferimento, **senza passeggeri a bordo**, al fine di eseguire i lavori o per visite tecniche o per sosta invernale in cantiere è consentito, sempreché il comandante sia in possesso dei doppi titoli professionali marittimi (coperta e macchina), l'imbarco di **n. 1 mozzo e/o giovanotto di macchina** anche al primo imbarco in sostituzione del direttore di macchine.

Articolo 5

La presente Ordinanza entra in vigore il **01 febbraio 2021**. Dall'entrata in vigore, abroga e sostituisce la propria ordinanza nr. 60/2011 datata 24.11.2011 citata in premessa. Abroga, altresì, ogni altra disposizione in contrasto con la presente ordinanza.

I contravventori alla presente ordinanza saranno puniti, salvo che il fatto non costituisca reato o diversa e più grave fattispecie illecita, ai sensi degli art. 1174 del Codice della Navigazione o, laddove applicabile, saranno sanzionati ai sensi dell'art. 1221 del Codice della Navigazione (*Inosservanza di norme sulla composizione e forza minima dell'equipaggio*). In alternativa per l'inosservanza delle vigenti disposizioni normative e regolamentari a tutela della sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare applicabile in materia.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante affissione all'albo di questa Capitaneria ex art. 59 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione, l'invio ai soggetti interessati tramite e-mail/PEC, l'inclusione alla pagina "ORDINANZE" del sito istituzionale internet: <http://www.guardiacostiera.gov.it/vieste> nonché l'opportuna diffusione tramite gli organi informazione.

Vieste, **01/02/2021**

IL COMANDANTE
T.V. (CP) Roberta ZANGARA
(documento sottoscritto con firma digitale ai
sensi dell'art. 21 D.lgvo 82/2005)

Firmato Digitalmente da/Signed by:

ROBERTA ZANGARA

In Data/On Date:

lunedì 1 febbraio 2021 08:55:17